



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n° 100 del 02/04/2019

OGGETTO : CONTENZIOSO QUAGLIA GIOVANNI C/ COMUNE DI AGROPOLI . RICORSO PER CASSAZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno DUE del mese di APRILE alle ore 17,30 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Adamo Coppola	Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
D.ssa	Maria Giovanna D'Arienzo	Assessore
Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Assessore
D.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : / /

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO -SERVIZIO
CONTENZIOSO

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Proponente: Assessore contenzioso

OGGETTO: Contenzioso Quaglia Giovanni c/ Comune di Agropoli . Ricorso per Cassazione

Premesso che:

- il sig. Quaglia Giovanni con ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Agropoli, proponeva opposizione ai verbali di accertamento di violazione n. 36996TS del 21/9/2014 e n. 33456TS del 29/9/2014 , elevati dal Comando Polizia Municipale di Agropoli;
- con sentenza n. 785/2015 il Giudice di Pace di Agropoli rigettava il ricorso;
- con ricorso in data 11/4/2016 il sg. Quaglia proponeva formale appello avverso la sentenza di primo grado;
- Con sentenza n. 329/2018 il giudizio di appello è stato rigettato;

Dato atto che con nota di data 26/3/2019 , l'avvocato Giovanni Laurito ha comunicato al Comune la notifica del ricorso, depositato in data 19/3/2019 alla Suprema Corte di Cassazione , proposto dal sig. Quaglia Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Guglielmotti, per la cassazione della sentenza n. 329/2018 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania , con rifusione integrale delle spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio;

Richiamato il tutto come più esattamente ed analiticamente apparente nel ricorso;

Ritenuto necessario nell'interesse e per la tutela del Comune di Agropoli , costituirsi in giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso il ricorso promosso dal sig. Quaglia Giovanni , affidando la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione comunale al legale che già patrocinatore delle ragioni dell'Amministrazione comunale avanti al Tribunale di Vallo della Lucania avvocato Giovanni Laurito, Patrocinatore in Cassazione e Giurisdizioni Superiori, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge;

Dato atto che l'affidamento del presente incarico è coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;

Richiamato l'art. 163, commi 1 e 3, del d.Lgs. n. 267/2000, i quali prevedono che, in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio intendendosi, come riferimento, l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Preso atto che, con l'esercizio provvisorio, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste in bilancio, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Considerato che secondo quanto previsto dall'art.163 comma 2 Ordinamento finanziario e contabile - Programmazione e bilanci- TUEL - Parte II, Titolo "Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente"

con la conseguenza che la gestione provvisoria di bilancio subentra anche se non si approvi il bilancio nei termini prorogati da decreti ministeriali;

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi legali, approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 7/2/2011, che fissa il compenso da corrispondere ai legali ;

Dato atto che la presente spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi
propone di deliberare

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio avverso il ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione proposto dal sig. Quaglia Giovanni , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Guglielmotti , per la cassazione della sentenza n. 329/2018 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania;
- di conferire formale mandato all'avv. Giovanni Laurito di Vallo della Lucania, Patrocinatore in Cassazione , già incaricato nel precedente grado di giudizio;
- di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, a firmare i necessari atti giudiziari e a rilasciare procura speciale per la difesa innanzi alla Suprema Corte di Cassazione nel ricorso in oggetto all'avvocato Giovanni Laurito, previa stipula del conseguente contratto, alle modalità e condizioni citate in narrativa;
- di prenotare la spesa di € 1.250.00 onnicomprensiva sul cap. 0200 del bilancio 2019 (;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, Dlgo 18 agosto 2000 n. 267

L'Assessore al contenzioso
f.to Avv. Eugenio Benevento

=====

PARERE TECNICO del responsabile dell'area attività economiche e produttive -commercio – contenzioso

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.

Data 2 aprile 2019

La Responsabile
f.to Margherita Feniello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile .

Data_____

Il responsabile
f.toDott. Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola

f.to L' ASSESSORE ANZIANO
sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 12.04.19

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 12.04.19

Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo